

Publicato il 26/04/2019

N. 00615/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01061/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2013, proposto da

Tommaso Stefani, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Iacopetti, digitalmente domiciliato presso i registri di giustizia PEC

contro

Comune di Lucca, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Campinoti, Carmela Di Filippo, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Bianchini in Firenze, via P. Toscanelli, 6;

per l'annullamento:

della deliberazione della Giunta del Comune di Lucca n.252 del 11.12.2012 avente ad oggetto "Richieste di visione o estrazione di

copie, riferite a pratiche giacenti presso gli archivi dell'Edilizia privata, presso l'Archivio storico e presso l'archivio di deposito di San Filippo – Approvazione nuove tariffe".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucca in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il consigliere. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, che agisce nella sua qualità di geometra che svolge regolarmente nell'espletamento della sua attività professionale accessi alla documentazione edilizia del Comune di Lucca, si duole del fatto che con la delibera n. 252/2011 la Giunta del predetto ente avrebbe assoggettato l'estrazione e la visione di atti giacenti presso l'Archivio storico ad una tariffa superiore ai meri costi di riproduzione in violazione del principio della gratuità del diritto di accesso sancito dalla L. 241 del 1990 oltre che dallo Statuto comunale.

Nel costituirsi in giudizio il Comune di Lucca ha eccepito il difetto di legittimazione ed interesse a ricorrere avendo agito il ricorrente alla stregua di un *quisque de populo*, e, nel merito, ha sostenuto che oggetto della delibera non sarebbe il diritto di accesso di cui alla L. 241/90 ma la "visione di pratiche" di archivio da parte di professionisti per finalità diversa dalla mera trasparenza. Infatti, mentre il diritto di accesso ai documenti amministrativi sarebbe istituito di garanzia del cittadino direttamente e personalmente interessato alla conoscenza di atti e documenti che lo riguardano, nell'ambito dei principi di trasparenza e partecipazione riferiti all'agire delle amministrazioni, la richiesta di visione o rilascio di copie di atti contenuti nelle "pratiche" degli archivi comunali sarebbe riferita ad una platea di soggetti legittimati più vasta ed indeterminata. Si tratterebbe, solitamente, di richieste presentate da professionisti o "terzi" privati, i quali, rispettivamente, preferirebbero, per loro comodità, compulsare direttamente gli archivi pubblici anziché il committente, ovvero integrare lacune o smarrimenti dei fascicoli personal

Il ricorso è ammissibile e fondato.

Il Collegio non può che rifarsi alla recente sentenza n. 11 del 2017 emessa fra le medesime parti che ha deciso il ricorso con cui il Sig. Stefani aveva impugnato una delibera precedente a

quella oggetto dell'odierno gravame con la quale, parimenti, veniva sottoposta a tariffa l'estrazione di documenti dagli archivi edilizi.

In quella sede è stato deciso che la qualità di geometra iscritto al relativo Albo professionale costituisce una posizione legittimante al ricorso comportando un accesso continuo agli archivi di cui si tratta che vale a differenziare lo status del ricorrente dal *quisque de populo*.

Nel merito la sentenza muovendo dal dato normativo ricavabile dall'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, il quale stabilisce che l'esame e l'ostensione dei documenti sono gratuiti, salvo il mero pagamento dei costi di riproduzione, ha sancito che la facoltà delle amministrazioni di determinare i predetti costi non può spingersi fino ad elidere il principio di gratuità dovendo la stessa essere esercitata secondo il canone di ragionevolezza e proporzionalità.

La sentenza ha, inoltre, messo in evidenza come la distinzione fra diritto di accesso e visione delle pratiche non abbia fondamento normativo non potendo differenziarsi la natura del diritto a seconda che sia esercitato da un privato o da un professionista su incarico del primo.

A ciò va aggiunto che la garanzia del diritto di accesso costituisce un vero e proprio compito che la legge pone a carico della

amministrazioni a garanzia della trasparenza che è valore pubblico ancor prima di tradursi in diritto individuale.

Gli oneri conseguenti all'esercizio di tale diritto, per la parte che eccede il mero costo di riproduzione, vanno quindi, finanziati attraverso la fiscalità (al pari di quanto avviene per gli altri diritti correlati al funzionamento del meccanismo democratico come quello di voto) senza che sia consentito trasferirli sul cittadino istituendo una vera e propria tassa *extra ordinem*.

Ciò è quanto è, invece, accaduto nel caso di specie atteso che, stando alla ricostruzione offerta dalla difesa comunale, la tariffa di 20 o 35 euro per la visione delle pratiche sarebbe finalizzata a coprire i costi delle attività di ricerca e messa a disposizione della documentazione dei quali, per le ragioni già dette, deve farsi carico la p.a.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune di Lucca alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO